



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’*“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, parzialmente abrogata dall’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ha istituito l’Istituto per il credito sportivo quale *“ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma”* al fine di esercitare l’attività di credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine in favore di enti pubblici, agevolando la realizzazione e l’ampliamento di impianti sportivi;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante *“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”* e, in particolare, l’articolo 14, comma 1;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

VISTI i commi da 619 a 626 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022, aventi ad oggetto la trasformazione dell’Istituto per il Credito Sportivo in società per azioni di diritto singolare;

VISTO in particolare il comma 619 dell’articolo 1 della suddetta legge, il quale prevede che *“Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l’Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all’esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione»;

VISTO il comma 620 del predetto articolo 1, ai sensi del quale *“in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 625, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente”;*

VISTO il comma 621 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale *“La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive”;*

VISTO il successivo comma 622 del suddetto articolo 1, ai sensi del quale *“Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società”;

VISTO il comma 625 del richiamato articolo 1, ai sensi del quale “*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:*

- a) i principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;*
- b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623;*
- c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;*
- d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;*
- e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico”;*

VISTO, infine, il comma 626 del suddetto articolo 1, a mente del quale “*Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 623 e 624 è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259";

VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;

VISTO l'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, nel quale, tra l'altro, vengono attribuite al dipartimento dell'economia le competenze in materia di gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e di esercizio dei diritti del socio;

VISTA la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2021, come successivamente aggiornata dalla direttiva del 31 gennaio 2023, recante le procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle società partecipate dal suddetto ministero;

VISTO l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ai sensi del quale: *"Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 30 giugno 2024, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto"*;

RITENUTO necessario, in attuazione delle sopra menzionate disposizioni di cui al comma 625 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, definire con il presente decreto:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) i principi di governo della Società “*Istituto per il credito sportivo e culturale Spa*”, concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l’assetto proprietario;
- b) la destinazione dell’utile di esercizio;
- c) le modalità per garantire la vigilanza sull’attività da parte delle Autorità competenti;
- d) lo schema dell’atto costitutivo e del nuovo statuto, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
- e) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali;

RITENUTO di provvedere, con separato decreto, alla definizione dei criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, così come delle modalità e dei criteri di nomina e di insediamento degli organi di gestione e controllo dei suddetti fondi speciali, nonché degli strumenti di raccolta e delle eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi dell’articolo 1, comma 621 della medesima legge;

VISTO l’avviso espresso dalla Banca D’Italia con nota prot. 951 del 10 aprile 2024;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità istituzionali dell’Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A.)

1. La società Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. (la “Società”) svolge attività bancaria ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. La Società persegue una missione di pubblico interesse, esercitando l’attività bancaria al fine di sviluppare e sostenere l’attività di soggetti pubblici e privati nel settore dello sport e della cultura, secondo logiche e a condizioni di mercato. La Società può inoltre promuovere nonché contribuire alla promozione, secondo logiche ed a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori dello sport e della cultura. Nell’esercizio della propria attività,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

la Società informa il proprio operato a criteri di responsabilità sociale e favorisce lo sviluppo sostenibile.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la Società può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate. Sono espressamente ricomprese tra le operazioni connesse, strumentali o accessorie, a titolo esemplificativo, la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari, le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
4. Alla Società è assegnata, ai sensi dell'articolo 1, commi 623 e 624, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la gestione dei fondi speciali previsti dalle predette disposizioni.

Articolo 2

(Capitale e assetto proprietario della Società)

1. Il consiglio di amministrazione determina il capitale sociale della Società nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Al Ministero dell'economia e delle finanze è riservato il controllo di diritto della Società. Ai soggetti privati è consentito detenere quote, in ogni caso e anche complessivamente, di minoranza del capitale della Società.

Articolo 3

(Sede, durata, atto costitutivo e statuto)

1. Sono stabiliti lo schema di atto costitutivo e di statuto, di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto.
2. Lo statuto determina la sede e la durata della Società. Le successive procedure di modifica dello statuto sono soggette alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia, fermo restando il rispetto delle previsioni e dei principi contenuti nel presente decreto.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 4

(Organi sociali ed esercizio delle funzioni sociali)

1. Lo statuto prevede che la Società adotti il sistema tradizionale di amministrazione e controllo.
2. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, sono demandate dallo statuto:
 - (i) all'assemblea dei soci;
 - (ii) al consiglio di amministrazione;
 - (iii) al presidente;
 - (iv) all'amministratore delegato; (v) al collegio sindacale.

Articolo 5

(Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo deliberativo della Società e rappresenta l'universalità dei soci. Le determinazioni dell'assemblea obbligano tutti gli azionisti, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Le modalità di convocazione, costituzione e funzionamento dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolate dallo statuto della Società, nel rispetto dei principi del codice civile e delle leggi speciali applicabili.

Articolo 6

(Consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea e composto da sette membri, di cui uno, che è indicato alla carica di presidente su designazione dell'Autorità di governo delegata in materia di sport e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, uno su designazione dell'Autorità di governo delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

delle finanze, uno su designazione congiunta degli azionisti di minoranza, ed i restanti su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i quali è indicato, sentiti l'Autorità di governo delegata in materia di sport ed il Ministro della cultura, il designato alla carica di amministratore delegato. Le designazioni dei candidati da individuare di concerto nonché del candidato designato dagli azionisti di minoranza sono trasmesse alla Società non oltre tre giorni precedenti la data dell'assemblea convocata per il rinnovo dell'organo. In caso di mancata designazione l'assemblea procede ai sensi di legge.

2. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai relativi decreti attuativi. Costituiscono, altresì, cause di ineleggibilità o decadenza l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale, ovvero la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

3. La composizione del consiglio di amministrazione è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari in materie di adeguata composizione collettiva dei membri del consiglio di amministrazione, in termini di competenze, sviluppate anche nei settori di riferimento, esperienza, età, genere, durata di permanenza in carica.

4. Almeno un quarto degli amministratori (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque, diversamente arrotondato all'intero superiore), oltre a non essere individualmente titolare di deleghe, possiede i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili. Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di amministratori indipendenti. Almeno due quinti degli amministratori appartengono al genere meno rappresentato con arrotondamento in caso di numeri frazionari all'unità superiore.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Ai membri del consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato su base annua, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Lo statuto prevede che l'assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di remunerazione degli amministratori è fatto rinvio alle disposizioni del codice civile e al titolo IV, capitolo 2, della circolare 285 del 17 dicembre 2013 della Banca di Italia.

Articolo 7

(Presidente del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina di un vice presidente per il caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.
2. I compiti e le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione sono stabiliti secondo le previsioni di legge e di statuto.

Articolo 8

(Amministratore delegato)

1. Il consiglio di amministrazione delega proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, in possesso dei requisiti di idoneità alla carica stabiliti dall'articolo 6 del presente decreto, specificando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega.

Articolo 9

(Collegio sindacale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, il collegio sindacale è nominato dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi. Sono altresì nominati due sindaci supplenti. Il presidente, un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo ed uno supplente sono designati congiuntamente dagli azionisti di minoranza. Le designazioni effettuate congiuntamente dagli azionisti di minoranza sono trasmesse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

alla Società non oltre tre giorni precedenti la data dell'assemblea convocata per il rinnovo dell'organo. In caso di mancata designazione l'assemblea procede ai sensi di legge.

2. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dai relativi decreti attuativi. Il collegio sindacale è composto da un numero di esponenti appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno alla percentuale richiesta dalla regolamentazione applicabile.

3. Ai sindaci è riconosciuto un compenso determinato su base annua e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Lo statuto prevede che l'assemblea fissi il compenso annuale valevole per l'intero mandato, comprensivo altresì delle funzioni svolte in qualità di organismo di vigilanza e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio. Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di remunerazione dei sindaci è fatto rinvio alle disposizioni del codice civile e al titolo IV, capitolo 2, della circolare 285 del 17 dicembre 2013 della Banca di Italia.

Articolo 10

(Bilancio e utili)

1. Lo statuto prevede la data di chiusura degli esercizi sociali.
2. La destinazione degli utili è stabilita dallo statuto. Nel rispetto del quadro normativo e regolatorio e fermo restando eventuali prescrizioni dell'autorità di vigilanza, lo statuto può prevedere l'assegnazione di parte dell'utile netto all'eventuale costituzione ~~e/o~~ **ovvero** incremento di altre riserve o fondi comunque denominati, in coerenza con gli obiettivi di promozione, sviluppo e sostegno dei settori dello sport e della cultura.

Articolo 11

(Relazione annuale di gestione)

1. La Società predispone e aggiorna, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sulla gestione e sulla attività condotta durante l'anno, che provvede altresì a trasmettere all'Autorità di governo delegata in materia di sport ed al Ministro della cultura.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alla regolamentazione applicabile agli intermediari bancari.

Articolo 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 625, lettera d), della legge n. 197 del 2022, che attribuisce al presente decreto il compito di stabilire, tra l'altro, le modalità e i criteri di insediamento degli organi sociali della Società, in via transitoria e al solo fine di consentire la trasformazione dell'ente pubblico Istituto per il Credito Sportivo in società per azioni ai sensi delle disposizioni di legge riguardanti le società per azioni, l'Autorità di governo delegata in materia di sport nomina, con proprio provvedimento, due sindaci supplenti. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'atto di trasformazione. I sindaci effettivi in carica alla data dell'atto di trasformazione e i predetti sindaci supplenti cessano dall'incarico alla data dell'assemblea di cui al comma 3.
2. In attuazione dell'articolo 1, comma 625, lettera d), della legge n. 197 del 2022, che attribuisce al presente decreto il compito di stabilire, tra l'altro, le modalità e i criteri di insediamento degli organi sociali della Società, in via transitoria e solo fino al primo rinnovo successivo alla data di efficacia della trasformazione il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri. I consiglieri di amministrazione in carica alla data dell'atto di trasformazione cessano dall'incarico alla data dell'assemblea di cui al comma 3.
3. Successivamente alla data di efficacia della trasformazione, l'assemblea dei soci è convocata senza indugio per provvedere al rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 6 e 9.
4. Il presente decreto, soggetto a pubblicazione secondo la normativa vigente, è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Il presente decreto non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro per lo sport e i giovani

Andrea ABODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo GIORGETTI

Il Ministro della cultura

Gennaro SANGIULIANO

